



Controlli di conformità obbligatori per le esportazioni di frutta e verdura

L'esportazione di frutta e verdura di cui all'allegato 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10) deve avvenire in conformità delle norme dei regolamenti dell'Unione europea (UE) e sottostare al controllo della conformità (art. 9 OIEVFF). L'allegato 10 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Svizzera e l'UE sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81), riconosce questo controllo di conformità svizzero. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), ai sensi dell'articolo 20 OIEVFF, ne ha affidato l'esecuzione a Qualiservice GmbH. L'esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all'organizzazione incaricata il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione (art. 9 cpv. 2 OIEVFF). Per "tempestivamente" nella pratica s'intende che la notifica a Qualiservice GmbH va effettuata 48 ore prima della spedizione. Per maggiori indicazioni sui controlli e sulle norme di commercializzazione si rimanda al sito www.qualiservice.ch > Services.

Anche gli attori della filiera ortofrutticola devono pertanto sottostare a questi controlli obbligatori delle esportazioni svolti da Qualiservice GmbH. L'accordo con l'UE circa il controllo delle esportazioni ha l'obiettivo di ridurre gli ostacoli tecnici al commercio per le esportazioni nell'UE e di agevolare l'accettazione della merce all'atto dello sdoganamento. Gli esportatori che non notificano come prescritto le proprie merci a Qualiservice ai fini del controllo rischiano intoppi nelle procedure di sdoganamento e mettono a repentaglio il riconoscimento del controllo svizzero da parte dell'UE.

Qualora gli esportatori non si attengano alle formalità di controllo obbligatorie, l'UFAG può adottare misure amministrative ai sensi dell'articolo 169 della legge sull'agricoltura (LAg; RS 910.1).